



**ORDINANZA MUNICIPALE N. 5 / 2007
CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELLE EMISSIONI LUMINOSE**

Risoluzione n. 205 del 10 dicembre 2007

IL MUNICIPIO

Tenuto conto della problematica dell'inquinamento luminoso che sta diventando sempre più un tema meritevole di attenzione;

che la luce artificiale eccessiva, oltre ad uno spreco di energia, ha effetti negativi sull'ambiente in generale; che con la presente ordinanza si vuole prevenire l'uso di illuminazioni moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria, ai sensi della documentazione dell'UFAM "Prevenzione delle illuminazioni luminose, Raccomandazioni, Entità, cause ed effetti sull'ambiente, 2005" e delle Linee guida recentemente presentate dal Canton Ticino;

che a livello federale le basi giuridiche che possono regolare la problematica sono dettate da:

- LF 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS, 451): art. 1 a 3, 18 e 20 cpv 1;
- LF sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01): art. 1, 6 cpv 1 e 4, 11, 12, 14;
- LF sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LPC, RS 922.0): art. 1, cpv 1 e 7 cpv 4;
- LF sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700): art. 1 e 3;
- Ordinanza sulla segnaletica stradale (RS 741.21): art. 96 cpv 1 e 5 e 98 cpv 2.

Richiamati i succitati articoli nonché gli artt. 107 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987 e 23 del relativo Regolamento di applicazione, 134 del Regolamento organico comunale:

ordina

Sono soggetti alla presente ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili.

Le immissioni luminose sono limitate come segue:

1. Sul territorio comunale è vietata la posa ed installazioni di show luminosi o skybeamer, fasci di luce fissi o roteanti verso il cielo.
2. In caso di nuove installazioni luminose esterne rilevanti o di modifiche importanti sulle esistenti è necessaria la notifica al Municipio. Le misure specifiche previste a tutela delle immissioni luminose vanno chiarite nell'ambito della procedura di autorizzazione.
3. Gli impianti per i quali non è giustificato il funzionamento per l'intero periodo notturno e l'illuminazione delle insegne pubblicitarie devono essere spente dalle ore 24.00 fino alle ore 6.00. Fanno eccezione i servizi prioritari (farmacie, ospedali). Il Municipio, può concedere deroghe per installazioni particolari.
4. Fanno inoltre stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAM e le Linee guida cantonali.
5. Il Municipio si riserva la possibilità d'intervento per casi particolari presenti sul territorio comunale.
6. I contravventori delle disposizioni sopra indicate saranno puniti con una multa fino a Fr. 1'000.- e il Municipio ordinerà gli interventi necessari al rispetto della presente ordinanza.
7. L'ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 12 dicembre 2007 al 27 dicembre 2007 ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.
8. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Il Sindaco:
M. Pedrazzi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
S. Nesurini